A Sua Eccellenza

Dott. Roberto Saieva

Procuratore Generale presso

la Corte di Appello di Catania

e per quanto di competenza A Sua Eccellenza

Dott. Giovanni Salvi

Procuratore Generale presso

la Corte Suprema di Cassazione

All’Ecc.ma Prof.ssa

Dott.ssa Marta Cartabia

Ministro della Giustizia

e perché ne abbiano conoscenza All’Ecc.ma Corte di Appello di Catania

Seconda Sezione Penale

All’Ill.mo Consigliere

Dott.ssa Sabrina Gambino

Procuratore Capo della Repubblica presso

il Tribunale di Siracusa

Loro sedi

**ISTANZA AFFINCHÈ LA PROCURA GENERALE DI CATANIA NON RINUNCI ALL’ATTO DI APPELLO**

**Oggetto: Procedimento penale n. 4621/2018 R.G.C.A. –**

**udienza del 21/5/2021**

Il sottoscritto **TORRE Paolo Rino,** nato a Catania il 22/5/1973, elettivamente domiciliato in Acireale, Corso Italia n. 105, parte civile costituita nel procedimento penale n. 3631/2012 – 1412/2012 R.G.N.R., n. 2883/2014 R.G.Trib. e n. 4621/2018 R.G.C.A., attualmente pendente innanzi la Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Penale, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Lipera,

**PREMESSO CHE**

Il Sig. TORRE Paolo Rino è stato vittima di gravissimi episodi di abusi e violenze perpetrati ai suoi danni da membri della Polizia di Stato, a fronte dei quali ha dovuto battersi con resilienza e determinazione, poiché, oltre ad essere stato vittima di un vile pestaggio mentre si trovava ingiustamente in stato di fermo presso il Commissariato di Acireale, lo stesso ha dovuto difendersi dalla falsa e calunniosa accusa di aver minacciato, insultato, opposto resistenza e sinanco aggredito un agente della Polizia di Stato.

Or per meglio comprendere le ragioni della presente, tuttavia, è opportuno fare una breve regressione cronologica al fine di meglio inquadrare l’assurda vicenda che ha ingiustamente ed illegittimamente travolto il Sig. TORRE, vittima di coloro che hanno giurato di servire lo Stato osservandone le leggi e la Costituzione con lealtà e di operare per il pubblico bene.

Tutto ha inizio nella sera del 18/2/2012 in Acireale, durante i festeggiamenti del carnevale, quando il Sig. **RAPISARDA Rosario**, allora **Agente Scelto della Polizia di Stato**, in servizio presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Courmayer - **condannato in primo grado per il reato di calunnia e falso ideologico** alla **pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione** per i fatti ivi rappresentati - si recava presso il bar “Gran Torre”, di cui il Sig. TORRE è titolare, in compagnia di alcuni suoi amici e presso il quale il RAPISARDA, per futili motivi (un prodotto da banco fatto pagare per puro errore ben 0,20 cents, **dicasi 20 centesimi di euro** in più del dovuto), inscenava una assurda ed inspiegabile pantomima, pretendendo chissà quale spiegazione dai gestori del locale, contattando persino la Guardia di Finanza per denunciare chissà quale illecito e spingendosi sinanco a contattare dei colleghi della stazione di Acireale riferendo di essere stato oltraggiato, minacciato e persino fisicamente aggredito dal TORRE.

Sebbene il TORRE fosse stato ingiustamente e falsamente accusato dal RAPISARDA, i colleghi poliziotti di Acireale decidevano, senza se e senza ma, di trascinarlo via dal suo locale e di condurlo presso il Commissariato di Acireale, ove veniva trattenuto per più di un’ora, fino a quando due agenti spazientiti decidevano di picchiarlo brutalmente con pugni e calci - successivamente identificati negli agenti **BRISCHETTO Giovanni** e **PARATORE Aurelio** – perché lo ritenevano responsabile di aver offeso ed aggredito “*u picciriddu*”, riferendosi al RAPISARDA, ragazzo che avevano visto crescere perché figlio di un collega.

La furia dei due agenti si interrompeva bruscamente sol perché il TORRE, nell’intento di discolparsi dalla falsa accusa e di far cessare il folle pestaggio, riferiva che nel proprio locale era installato un sistema di videosorveglianza e che avrebbero potuto appurare con i loro occhi che il Sig. RAPISARDA non era stato vittima di violenza alcuna da parte del TORRE.

Il TORRE, quindi, veniva rilasciato e insieme al padre, TORRE Salvatore, ed un amico di famiglia veniva condotto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania dove gli venivano **diagnosticate lesioni per 10 giorni di prognosi con proposta di ricovero.**

Ringraziando il cielo, come già accennato, il TORRE disponeva di un circuito di video sorveglianza all’interno del suo locale, attraverso il quale è stato successivamente possibile svelare **le tremende bugie e falsità proferite dal RAPISARDA** a suo danno e la sua totale innocenza rispetto a qualsivoglia imputazione di condotte antigiuridiche.

Tale fortunata circostanza ha anche permesso che, a seguito di specifico esposto, il Dott. Salvatore Scalia, all’epoca Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, in data 29/10/2013, disponesse **l’avocazione delle indagini preliminari a carico del RAPISARDA, e che revocasse, altresì, la richiesta di archiviazione proposta dalla Procura della Repubblica**, ordinando ulteriori attività di indagine, ed acquisendo elementi sulla base dei quali fondare l’accusa in giudizio tanto a carico del RAPISARDA (proc. n. 3631/12 R.G.N.R.) quanto degli agenti BRISCHETTO e PARATORE (proc. n. 14612/12 R.G.N.R.), a loro volta indagati per il reato di lesione ai danni del TORRE.

Successivamente, i predetti procedimenti penali, giunti dinanzi il Tribunale di Catania, venivano riuniti nel procedimento n. 2883/14 R.G., stante l’evidente connessione, nel quale, peraltro, erano imputati anche il Sig. TORRE Paolo Rino e la moglie SANTANOCITO Patrizia, per i reati di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale e oltraggio a pubblico ufficiale.

Or, a conclusione di articolata istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Catania, in composizione monocratica (Giudice Dott.ssa Anna Maria Cristaldi) con sentenza del 30 maggio 2018, riconosceva il **RAPISARDA Rosario** colpevole del reato di calunnia e falso ideologico e lo condannava alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre il risarcimento dei danni a favore di TORRE Paolo Rino, il quale, al contrario, unitamente alla moglie, veniva assolto dai reati a lui ascritti “***perché il fatto non sussiste***”.

Diversamente, il detto Giudice assolveva **PARATORE Aurelio** e **BRISCHETTO Giovanni** poiché, malgrado i numerosi elementi positivi, riteneva non raggiunta la prova della loro responsabilità per le lesioni riportate dal TORRE quella maledetta notte.

Avverso tale sentenza, la Procura Generale della Repubblica di Catania, in persona della **Dott.ssa** **Sabrina Gambino** (che peraltro aveva seguito il processo di primo grado come P.M.), ha proposto appello limitatamente alle assoluzioni emesse nei confronti dei predetti due agenti della Polizia di Stato, rilevando i vizi motivazionali in cui era incorso il Giudice di *prime cure*, nella parte in cui sviliva ingiustificatamente gli elementi di prova acquisiti a dibattimento ed ometteva di valutare gran parte di essi, dai quali si evinceva in modo lineare e trasparente la colpevolezza dei due agenti.

Considerata questa necessaria premessa, veniamo ai fatti che giustificano la presente.

**COLPO DI SCENA IN CORTE DI APPELLO!**

In data 12 febbraio 2021 si è tenuta la prima udienza per la trattazione del sopra indicato gravame (oltre che dell’appello di parte civile e di quelli degli imputati) dinanzi la Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Penale, ed in tale occasione è accaduto qualcosa di inaspettato ed incomprensibile.

Sebbene la trattazione della causa dovesse essere rinviata a causa della mancata notifica del decreto di citazione al Ministero degli Interni, quale responsabile civile, il TORRE ed il suo difensore apprendevano dal Sostituto Procuratore Generale presente all’udienza, Dott.ssa Iole Boscarino, che la stessa **avrebbe rinunciato al gravame all’udienza successiva (del 25/5/2021)**.

**Una rivelazione che ha dell’inconcepibile e dell’assurdo, la quale lascia sgomenti!**

Non può non lasciare interdetti una simile rivelazione, stante che proprio grazie all’intervento della Procura Generale – che, nell’ordine, ha prima avocato le indagini preliminari a carico del **RAPISARDA**, revocato la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica per il procedimento a carico di quest’ultimo, disposto ulteriori attività investigative e acquisito tutti gli elementi utili per esercitare compiutamente l’azione penale tanto nei suoi confronti quanto nei confronti di **BRISCHETTO** e **PARATORE** – è oggi pendente il procedimento nel quale il Sig. TORRE (ormai assolto dai reati a lui ascritti) è solo persona offesa.

Grazie al lavoro svolto dalla Procura Generale è limpidamente emerso - senza alcuna semplificazione – che il TORRE lasciava il suo bar in buona salute (come si evince dalle plurime testimonianze acquisite anche a dibattimento) per essere condotto presso il Commissariato di Acireale, dove veniva trattenuto un’ora e mezza e dal quale ne usciva con un quadro sintomatologico che imponeva ai medici del pronto soccorso del “Cannizzaro” di suggerire persino il ricovero ospedaliero e l’atto di appello, presentato dall’ottima Dott.ssa GAMBINO, non ha fatto altro che riconnettere in modo puntuale gli elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado che avvalorano la dinamica dei fatti denunciati dal Sig. TORRE.

[Peraltro, ***incidenter tantum,*** in riferimento a **BRISCHETTO** e **PARATORE**, si rileva il percorso “anomalo” – *rectius* **incomprensibile** – delle indagini preliminari a loro carico, posto che la loro posizione è stata inspiegabilmente stralciata dal procedimento n. 3631/12 per essere iscritta al procedimento n. 6609/12 R.G.N.R. (sempre per il reato di lesioni) il quale, a sua volta, è stato trasferito sul procedimento n. 887/12 ed infine, ancora una volta, venivano definitivamente iscritti nel registro negli indagati al procedimento penale n. 14612/12 R.G.N.R. per il reato di cui all’art. 582 c.p. con l’aggravante di cui all’art. 61 n.9 c.p..

Un tale balzello è incredibile!

Senza contare che, come è possibile leggere limpidamente nella stessa sentenza di primo grado, è fortuitamente emerso che il PARATORE, al tempo dell’aggressione, svolgeva il servizio di tutela per il Dott. Michelangelo Patanè (nato ad Acireale il 18/8/1947), allora Procuratore aggiunto della Repubblica a Catania.

Quanto appena rilevato non possono non alimentari i legittimi dubbi che sorgono a seguito della preannunciata decisione della Procura Generale di rinunciare all’atto di appello proposto avverso l’assoluzione di PARATORE e BRISCHETTO.]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Or, non vi è chi non veda come non sia possibile in modo alcuno riuscire a rappresentarsi una, una sola, valida motivazione che possa spingere adesso la Procura Generale di Catania a rinunciare a quell’azione penale che senza il suo stesso intervento si sarebbe bruscamente interrotta con un decreto di archiviazione e forse persino con la condanna dello stesso TORRE e della SANTANOCITO.

Allo stesso modo, lascia un sapore estremamente amaro in bocca vedere incomprensibilmente svilito l’immenso ed eccellente lavoro, svolto con il massimo impegno dalla Dott.ssa **Sabrina GAMBINO**, la quale, giustamente, ha lavorato per restituire dignità e onore al Sig. TORRE oltre che ripristinare la Verità su quanto accadutogli quella folle notte; una notte che ha segnato la vita di un cittadino perbene, il quale è stato oggetto di abusi e prevaricazioni da parte di “servitori dello Stato”, di soggetti preposti a sua tutela e protezione e che invece hanno voluto umiliarlo, danneggiarlo e mortificarlo nel corpo e nell’animo, soggiogandolo con un uso sproporzionato di mezzi, che sarebbero stati comunque oltremodo ingiustificati anche se fosse stato autore di quanto falsamente accusato.

Non si può accettare che un onesto cittadino che per qualsiasi ragione si trovi in custodia a membri delle Forze dell’Ordine possa essere vittima di atti di violenza immotivati ed ingiustificati, ancor più se tali atti sono posti in essere per amore dei propri colleghi e/o propri interesse personali e non per ragioni di servizio.

La Procura Generale, in persona della **Dott.ssa GAMBINO** (che dal luglio 2019 riveste il ruolo di Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa) ha certamente agito su questa bisettrice, volendo la punizione di condotte assolutamente inaccettabili per un paese democratico e che meritano di essere stigmatizzate e punite come per legge.

Tuttavia, all’udienza del 12 febbraio 2021 dinanzi la Corte di Appello di Catania la Procura Generale di Catania sembra aver esternato tutt’altro sentimento.

Riassumendo: la Procura Generale di Catania promuove azione penale contro **PARATORE** e **BRISCHETTO** (avendo avocato a sé il procedimento che la Procura della Repubblica voleva archiviare); la Procura Generale assume le vesti di P.M. nel dibattimento di primo grado a conclusione del quale chiede la condanna dei due poliziotti imputati di lesioni; la Procura Generale di Catania propone impugnazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva assolto i suddetti; la Procura Generale intende adesso rinunziare all’appello che essa stessa aveva proposto.

**Si capisce sia il principio di autonomia e indipendenza della Magistratura così come il concetto di “normale dialettica giudiziaria”, tuttavia sorge spontanea la domanda: ma non c’è un limite a tutto?**

Per tutto quanto sopra, per amore di Verità e Giustizia, il sottoscritto Sig. TORRE Paolo Rino,

**CHIEDE**

chela Procura Generale di Catania insista nel gravame presentato avverso la sentenza n. 2908/18 emessa dal Tribunale di Catania, Terza Sezione Penale, nell’ambito del procedimento n. 2883/14 R.G.Trib., nella parte in cui assolve BRISCHETTO Giovanni e PARATORE Aurelio.

Con ossequi.

Si allegano in copia:

1) Sentenza n. 2908/18 del 30/5/2018 emessa dal Tribunale di Catania, Terza Sezione Penale, nell’ambito del procedimento n. 2883/14 R.G.TRIB.;

2) Atto di appello del Procuratore Generale, Dott.ssa Sabrina Gambino, avverso la sopra indicata sentenza.

Catania, 12 maggio 2021 Paolo Rino Torre